



STATUTO

**"Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni" fondata nel 1897,
in forma abbreviata "S.I.M.L.A."**

I - DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione – Oggetto

L'associazione "Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni", in forma abbreviata "S.I.M.L.A." (in seguito denominata, per brevità "Associazione" o "Società"), continuazione storica dell'Associazione Italiana di Medicina Legale fondata nel 1897, ha lo scopo di promuovere e tutelare, in assoluta autonomia e indipendenza, la cultura medico-legale, a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale nonché difenderne i principi etici e deontologici.

L'associazione non ha fini di lucro e, come sopra precisato, essa ed i propri legali rappresentanti sono e dovranno sempre essere autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle eventuali attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e comunque non svolge e mai svolgerà, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 2 Attività Istituzionali

Per conseguire i suddetti scopi la Società: a) promuove, nel rispetto della vigente normativa, corsi di aggiornamento e formazione professionale nonché di formazione permanente con attività formativa ECM; b) cura mediante i propri organi scientifici la redazione e l'aggiornamento di linee guida medico-legali, promuovendone la più ampia diffusione al fine di assicurare e garantire l'osservanza dei più corretti indirizzi ed applicazioni scientifiche nell'ambito delle discipline afferenti la competenza medico-legale; c) organizza, gestisce e patrocina convegni, congressi e riunioni nazionali ed internazionali, conferenze, dibattiti e seminari riguardanti problemi scientifici ed applicativi attinenti la disciplina; d) istituisce, a favore di singoli ricercatori, borse di studio per programmi di ricerca in discipline medico-legali; e) bandisce premi scientifici dei quali può gestire gli eventuali capitali con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria; e) sostiene iniziative editoriali connesse agli scopi sociali come la pubblicazione di riviste e risultati di convegni, seminari, di studi, ricerche e memorie anche con l'istituzione di biblioteche, banche dati ed affini; f) si attiva per favorire la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Associazioni e Società Scientifiche nonché Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle proprie; g) promuove e coordina gruppi di studio che possono costituire specifiche Sezioni in importanti settori della disciplina.

La Società può inoltre svolgere ogni altra attività direttamente connessa alle finalità sociali assicurando rapporti con i Ministeri della Salute, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, con le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche nonché con gli organismi della Comunità Europea e gli organi Internazionali deputati alla tutela della salute. Per raggiungere detti scopi la Società si attiva, secondo le contingenti necessità, a realizzare scambi culturali con le diverse altre discipline. La Società è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo ad altre organizzazioni. E' compito della Società stabilire uniformi sistemi di verifica della qualità delle diverse attività proprie della disciplina, curare e diffondere, mediante i propri organi scientifico-istituzionali, linee guida operative, metodologico-accertative e criteriologico-valutative, conformi e coerenti con le più accreditate teorie e pratiche scientifiche basate sulla "medicina delle evidenze".

Art. 3 Sede – Patrimonio

La Società ha sede giuridica presso la Sezione di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" in Roma, Viale Regina Elena, 336.

Il patrimonio della Società è costituito dalle cose mobili e immobili, dai libri inventariati, da eventuali acquisti, da contributi di Enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni di privati e cittadini, espressamente destinati alla Società ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate della Società sono rappresentate dalle quote di adesione dei Soci e da somme od altri beni e valori devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche per la realizzazione delle finalità sociali di cui all'art. 1 e sono dunque rappresentate da:

- quota sociale versata da ciascun Socio;
- altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;
- contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati o da altre personalità giuridiche per la realizzazione delle finalità sociali;
- altri proventi che pervengano eventualmente alla Società da prodotti della stampa, da donazioni o lasciti destinati alla Società nonché da eventuali elargizioni alla Società per il conseguimento dei suoi fini sociali e destinate ad essere erogate per il funzionamento del Sodalizio.

I beni della Società devono essere iscritti in speciali inventari. Le rendite patrimoniali sono esclusivamente utilizzate per le spese di amministrazione, per le spese di adunanza, per le spese di pubblicazione degli Atti e per l'incoraggiamento alla pubblicazione di lavori scientifici e di opere didattiche. Le eventuali somme provenienti da donazioni e da lasciti devono essere impiegate in Titoli di Stato o garantiti dello Stato. Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 4 Organizzazione

La Società è organizzata sul territorio nazionale con sezioni in almeno dodici Regioni e Province Autonome, costituite dai soci aderenti nella stessa regione e con organi rappresentativi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

L'Organo ufficiale di comunicazione e pubblicazione della Società in merito all'attività scientifica è individuato dal Consiglio direttivo nel sito web istituzionale della Società all'indirizzo www.simlaweb.it, aggiornato costantemente, sul quale sono disponibili anche i bilanci preventivi, consultivi e gli eventuali incarichi retribuiti; allo stato la Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo Sanitario si identifica con la rivista scientifica di riferimento della Società nel panorama nazionale.

II - DEI SOCI o ASSOCIATI

Art. 6 Soci

La Società è composta da soci ordinari, onorari e corrispondenti.

I soci ordinari sono:

- docenti di Medicina Legale e delle Assicurazioni (professori Ordinari, professori Associati e Ricercatori) afferenti - ai sensi della normativa vigente - al Settore Scientifico Disciplinare MED 43 nelle Università italiane;
- laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale che hanno conseguito il diploma universitario di Specializzazione in Medicina Legale;
- laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale, vincitori del concorso nazionale di ammissione ad una Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e regolarmente in corso presso la stessa (specialisti in formazione);
- laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale che operano negli Istituti Assicurativo Sociali, negli Enti previdenziali e nelle varie strutture e settori di attività medico legale del Servizio Sanitario Nazionale;
- laureati in altre discipline scientifiche che s'interessano dell'attività scientifica e didattico-formativa bio-medico-legale nonché dell'attività assistenziale ad essa connessa, componenti dei Gruppi o delle Associazioni affiliate con la Società; a tali fini sono considerati specifici ambiti di competenza del settore, a titolo esemplificativo, la medicina sociale, la criminologia, la psicopatologia e la psichiatria forense, la tossicologia forense, la genetica forense, la deontologia medica e sanitaria, l'etica medica e la bioetica clinica, l'entomologia cadaverica, l' antropologia forense e l'odontologia forense.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alle specifiche suddette categorie professionali ovvero i professionisti che esercitano la specifica attività della società.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati hanno diritto ad essere ammessi alla Società in qualità di socio ordinario, senza limitazione o pregiudizio alcuno.

I soci onorari sono scelti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fra le personalità, italiane o straniere, assunte a particolare prestigio nel campo della Medicina Legale e delle scienze affini.

I soci corrispondenti sono scelti dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo fra i cultori della disciplina, stranieri o italiani, residenti all'estero.

I Soci hanno l'obbligo di dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse al Consiglio Direttivo, che baderà a disciplinarne la risoluzione.

Le cariche sociali possono essere conferite soltanto ai soci ordinari e sono esercitate gratuitamente e senza alcun compenso o retribuzione.

Art. 7 - Diritti e Doveri Dei Soci - Espulsione e Recesso

7.1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali della Società e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

7.2 Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea.

7.3. Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) frequentare la Società, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

7.4 .I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale, la cui entità è fissata dal Consiglio direttivo. Le obbligazioni del socio durano un anno, salvo rinuncia espressa almeno tre mesi prima della scadenza. L'obbligazione s'intende rinnovata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

7.5. I soci possono essere espulsi / esclusi dalla Società per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative della Società;

3) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Società;

4) per indegnità.

Le espulsioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci espulsi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dalla Società, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 6 (sei) mesi prima.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale, la cui entità è fissata dal Consiglio direttivo. Le obbligazioni del socio durano un anno, salvo rinuncia espressa almeno tre mesi prima della scadenza. L'obbligazione s'intende rinnovata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo. La cancellazione dall'Albo può avvenire, oltre che per morosità, per dimissioni o per provvedimento del Collegio dei Probiviri.

III - DELLE ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è composta dai soci ordinari; essa è convocata, con modalità di cui al successivo articolo 9, per delibera del Consiglio direttivo in atto a firma del rappresentante legale della Società o su richiesta di almeno di un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 9

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria si tiene preferibilmente in occasione del congresso nazionale.

Le Assemblee vengono convocate, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. Deve essere inviata ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con le quote; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci in regola con le quote; è ammessa una sola delega per socio.

L'assemblea delibera:

- sullo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

- in tutti gli altri casi e fatta eccezione per i diversi quorum eventualmente richiesti dal presente Statuto per determinate materie, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La votazione avviene a scrutinio segreto per l'elezione democratica degli organismi statutari; negli altri casi, anche per acclamazione orale o alzata di mano.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Il socio che detiene, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società deve dichiararlo in apertura di assemblea e deve astenersi dalla votazione. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile qualora possa recarle danno innanzi al Collegio dei Proviviri.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria:

a. delibera sul bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo;

b. elegge a scrutinio segreto il Presidente sulla base del programma presentato; elegge altresì dodici consiglieri, tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti e cinque componenti del Collegio dei Proviviri, mediante votazione segreta.

c. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;

d. delibera in ordine all'esclusione dei soci;

e. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modifiche allo Statuto, che dovranno essere proposte dal Consiglio direttivo o richieste da almeno un quarto dei soci ordinari in regola con le quote;

b. delibera sullo scioglimento della Società e su tutti gli argomenti di straordinaria amministrazione.

IV - DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Art. 12

La Società è diretta da un Consiglio direttivo composto da tredici membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione della Società ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

I consiglieri eleggono fra loro, i due Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Coloro che abbiano riportato sentenza di condanna, passata in giudicato, riguardo alle attività della Società, non possono essere nominati amministratori, legali rappresentanti o promotori della Società né possono ricoprire alcuna carica sociale.

Ove la sentenza di condanna passi in giudicato dopo la loro nomina essi decadono automaticamente dalla carica.

I membri del Consiglio direttivo non ricevono retribuzione per l'incarico svolto e rimangono in carica sino alla nuova elezione, prevista ogni quattro anni.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente o su loro richiesta, i rappresentanti dei medici legali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) nonché i Presidenti dei gruppi di studio e/o Associazioni affiliati alla Società.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Chi ha svolto l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e di Segretario, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

Art. 13

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno nove Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima dalla data fissata.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice, per alzata di mano o acclamazione orale, salva la votazione a scrutinio segreto per la nomina democratica degli organismi statutari ed ogni qual volta ne facciano richiesta congiunta tre consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al Collegio dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Presidente, dei Vice Presidenti, o comunque di un amministratore a cui è stata conferita dal Consiglio la rappresentanza della Società deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In tale caso, la deliberazione del Consiglio direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto, ovvero nel caso di deliberazione del Consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dai membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori entro 90 (novanta) giorni dalla loro data.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, su invito del Presidente o su loro richiesta, i rappresentanti dei medici legali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) nonché i Presidenti dei gruppi di studio e/o Associazioni affiliati alla Società.

Art. 14

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, dirige le riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli Atti ufficiali, ha facoltà di delega nell'ambito del Consiglio direttivo.

Art. 15

Il Vice Presidente più anziano rappresenta la Società in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

I Vicepresidenti sostengono il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Art. 16

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, conserva e custodisce l'archivio sociale, provvedendo, d'intesa col Tesoriere, all'aggiornamento dell'Albo dei soci e alla stesura dei verbali di riunione, firma gli Atti ufficiali della Società.

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere più giovane di età, che non sia il tesoriere.

Art. 17

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci.

Art. 18

Il Consiglio direttivo, una volta costituito:

a) elegge nel suo interno i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

b) delibera:

- sulle convocazioni dell'Assemblea,
- sull'ammissione dei soci ordinari, previo esame di documentata istanza;
- sugli eventuali incarichi da affidare ai soci;

c) promuove:

- autonomamente piani di ricerca nazionali a partecipazione pluricentrica su temi d'interesse collettivo, nonché su proposta di un gruppo affiliato,
- i congressi e le riunioni scientifiche;
- fissa la data, i temi e la sede del Congresso nazionale;
- controlla la progressione e l'attuazione del programma fissato dandone comunicazione ai soci;

d) propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari e corrispondenti;

e) ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri;

f) approva le linee guida, gli aggiornamenti e i modelli di buona pratica clinico-assistenziale nelle prestazioni sanitarie con finalità medico legale;

g) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali; redige il bilancio consuntivo e preventivo della Società, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci; predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari; propone le modifiche di statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) rappresenta le istanze della disciplina presso le pubbliche istituzioni e fissa termine di trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni;

i) prende accordi con altri sodalizi scientifici per svolgere attività coordinata in campi di studio di comune interesse;

- l) interviene con propri documenti ufficiali sulle tematiche di competenza della Società promuovendo anche confronti con le istituzioni competenti;
- m) nomina uno o più comitati scientifici;
- n) si attiva nel diffondere i principi societari presso gli specialisti della disciplina e presso gli operatori libero-professionisti, al fine di favorirne la rappresentatività presso la Società;
- o) controlla che la Società sia rappresentata sul territorio nazionale in almeno dodici regioni e/o province autonome nominando un coordinatore regionale protempore in quelle regioni che non si siano autonomamente attivate;
- p) disciplina mediante apposito regolamento i casi di conflitto di interessi e sulla base di esso provvede alla loro risoluzione;
- q) nomina commissioni per l'assegnazione di premi e per l'esame di problemi dottrinali e professionali;
- r) cura l'organizzazione di tutte le attività della Società;
- s) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- t) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- u) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- v) vigila sull'osservanza dello statuto, sull'amministrazione e, in genere, su quanto può interessare il buon andamento della Società;
- w) verifica il costante aggiornamento del sito web della Società;
- x) disciplina mediante apposito Regolamento i possibili casi di conflitto di interesse diversi da quelli espressamente regolati dal presente statuto e sulla base di esso provvede alla loro risoluzione.

V - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi ed uno supplente, è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari e rimane in carica quattro anni.

Esso avrà il compito di controllare la gestione amministrativa della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e riferire all'Assemblea sui bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio direttivo.

Gli eletti nominano al proprio interno il Presidente, cui compete il compito di convocare il Collegio almeno una volta l'anno per deliberare la relazione sui bilanci da riferire all'Assemblea.

In tutti gli altri casi, il Collegio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.

Il Collegio è convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

Per la validità delle adunanze del Collegio si richiede la maggioranza dei membri eletti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Il controllo sulla gestione avverrà periodicamente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi della Società, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

VI - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri, composto di cinque membri, è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari e rimane in carica quattro anni col compito di giudicare le condotte dei soci della Società.

Gli eletti nominano al proprio interno il Presidente.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e la Società o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Per la validità delle adunanze del Collegio dei Probiviri è richiesta la maggioranza dei membri eletti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti, prevalendo - in caso di parità - il voto del Presidente.

Gli iscritti alla Società possono segnalare, con lettera riservata al Consiglio Direttivo, i soci ritenuti responsabili di comportamenti censurabili, specificandone i motivi.

Il Consiglio direttivo, accertata la fondatezza delle motivazioni, trasmette la segnalazione al Presidente del Collegio dei Probiviri. Questi, convocato il Collegio, comunica la segnalazione con lettera raccomandata all'interessato, assegnandogli il termine di trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Collegio è convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

È facoltà del Collegio dei Probiviri sentire l'interessato ed eventuali testimoni, predisporre più articolate consultazioni e procedere a ulteriori incumbenti, se ritenuti indispensabili, stabiliti ad hoc e tempestivamente comunicati all'interessato.

Alla fine dell'istruttoria il Collegio decide in merito, prosciogliendo l'inquisito od infliggendogli una delle sanzioni previste.

Le sanzioni previste sono:

- a. l'avvertimento, la diffida o la censura scritta;
- b. la sospensione da ogni attività della Società, ivi compreso l'esercizio di una carica elettiva (da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno);
- c. l'espulsione dalla Società.

Il provvedimento adottato è comunicato al Consiglio direttivo che, previa ratifica, provvede a comunicarlo all'interessato entro trenta giorni. Ogni decisione deve essere motivata.

L'esclusione dalla Società è comunque di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 7.

VII - DEI COMITATI SCIENTIFICI

Art. 21

Il comitato scientifico per la Verifica ed il Controllo di Qualità (VCQ), composto da cinque membri proposti dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo, verifica e controlla la qualità delle attività e della produzione tecnico scientifica dalla Società secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. In seno al comitato scientifico è nominato il coordinatore scientifico.

Il comitato rimane in carica quattro anni ed è tenuto annualmente alla relazione sull'attività svolta e sulle sue risultanze al Consiglio Direttivo.

Il Comitato è convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

Art. 22

Possono, inoltre, essere istituiti dal Consiglio direttivo ulteriori comitati scientifici con il compito di coadiuvare il Consiglio stesso nello svolgimento di specifiche attività scientifiche e nella predisposizione di cui al comma "f" dell'art. 18.

Il Consiglio Direttivo potrà ancora costituire gruppi di lavoro e concedere l'associazione e/o l'affiliazione ad Associazioni o Gruppi scientifici che mostrano interesse culturale in ambiti di competenza del settore della medicina legale, ovvero della medicina sociale, della criminologia, della psichiatria e psicopatologia forense, della tossicologia forense e della genetica forense, della deontologia, dell'etica medica e della bioetica clinica, dell'entomologia, dell'odontologia e dell'antropologia forense.

I Gruppi di lavoro costituiti e le affiliazioni concesse saranno subordinati a convalida, revisioni e aggiornamenti con cadenza biennale.

VIII - DELLA PUBBLICITA'

Art. 23

La Società rende pubblica, mediante il proprio sito web, la propria produzione e attività scientifica, così come i bilanci, preventivi e consuntivi, e ogni incarico retribuito assegnato dal Consiglio direttivo, curando il costante aggiornamento del sito stesso.

IX - BILANCIO

Art. 24

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Società ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

X - DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 25

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- (i) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- (ii) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- (iii) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Società e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, il patrimonio della Società sarà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

X – REGOLAMENTI

ART. 26

Il Consiglio direttivo stabilisce con specifici regolamenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Società, nonché la dotazione organica e dello statuto giuridico.

XI – RINVIO

Art. 27 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.